

# Ok all'accesso per ragioni «private ed egoistiche» nel rispetto degli interessi pubblici e privati

di Alessandro Russo

PDF

[La sentenza del Tar Napoli n. 2486/2019](#)

Anche le richieste di accesso civico generalizzato presentate per finalità «egoistiche» possono favorire un controllo diffuso sull'operato della Pa, se consentono di conoscerne le scelte; i limiti all'accesso andranno allora considerati di stretta interpretazione e saranno solo quelli espressamente previsti dal legislatore. Lo ha deciso il Tar Campania, sezione VI, con la [sentenza n. 2486/2019](#).

## Il caso

Un Comune ischitano aveva sospeso l'attività di un ristoratore perché mancava l'agibilità dei locali, in pendenza di domanda di condono. Il ristoratore aveva ricorso al Tar che confermava la sospensione. Egli allora aveva proposto appello e aveva avanzato istanza di accesso agli atti per l'ostensione di tutte le licenze commerciali di qualunque natura rilasciate nel Comune, dei certificati di agibilità di queste attività commerciali, delle domande di condono non ancora evase ovvero a cui non è stata ancora concessa la sanatoria in relazione a immobili in cui vengono esercitate attività commerciali eccetera.

Il Comune aveva respinto la richiesta affermando da una parte che la norma degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 esclude che potessero essere accolte istanze volte a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, mentre dall'altra che, data l'eccessiva onerosità dell'istanza, l'accesso civico generalizzato non poteva essere causa di intralcio dell'azione della Pa. La richiesta avanzata, inoltre, sarebbe stata confinata a un bisogno esclusivamente «privato ed egoistico». Il ristoratore ha impugnato di fronte al Tar anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso.

## La decisione

Il Tar Campania ha accolto, parzialmente, la richiesta di accesso civico generalizzato. Il Collegio ha premesso che, in base all'articolo 24 della legge 241/1990, non possono essere ammesse istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato della Pa, in quanto il diritto d'accesso documentale deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale del richiedente.

Anche dopo l'entrata in vigore della disciplina sull'accesso civico, infatti: permane un settore «a limitata accessibilità», nel quale «continuano ad applicarsi le più rigorose norme della legge 241/1990 e se è vero che ormai è consentito a chiunque di conoscere

ogni tipo di documento o di dato detenuto dalla Pa; qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, l'ostensione di quel dato e documento sarà resa possibile solo in favore di una ristretta cerchia di interessati perché titolati».

Il Collegio ha stabilito però che l'articolo 5 del Dlgs 33/2013 (Decreto trasparenza) ha dato al privato un ampio diritto all'informazione e alla trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, temperato soltanto dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, di segretezza e di tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'articolo 5-bis.

Il comma 2 dell'articolo 5 consente poi ai cittadini di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, conoscenza che deve portare a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. «L'interesse alla disclosure si impone, così, direttamente all'amministrazione nell'esercizio dell'attività discrezionale che svolge quando è chiamata a decidere l'istanza di accesso generalizzato».

Queste premesse hanno condotto il Tar Campania ad affermare che la finalità che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico non è sindacabile, infatti: la norma dispone che sia «"il chiunque" a poter chiedere, senza dover spiegare le sue "ragioni"; tali considerazioni portano a ritenere che anche finalità "egoistiche e personali" possono essere poste a fondamento di una istanza di accesso civico generalizzato, che può, dunque, essere soddisfatto purché non crei pregiudizio agli interessi pubblici e privati da salvaguardare».

### **L'aggravio di lavoro**

Analizzando il rigetto il Tar ha poi accertato che il Comune non aveva dato conto del numero di istanze di condono pendenti, del numero di esercizi commerciali autorizzati, di certificati di agibilità provvisoria rilasciati eccetera, facendo genericamente riferimento a un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento amministrativo; ma l'ente era tenuto a rappresentare, puntualmente e con dati alla mano, l'aggravio lavorativo riferito nell'atto impugnato.

Il Tar ha rilevato poi che l'Amministrazione non aveva utilizzato l'istituto del cosiddetto «dialogo cooperativo». La delibera Anac n. 1309/2016 ha infatti previsto che: «nei casi in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA